

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 24-03-1994
REGIONE LIGURIA Nuove norme in materia di randagismo

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 9 del 13 aprile 1994

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Principi generali) 1. La presente legge tutela gli animali d' affezione e detta norme sulla prevenzione del randagismo.

ARTICOLO 2

(Anagrafe canina) 1. In ogni Unità sanitaria locale è istituita l' anagrafe del cane alla quale il proprietario o il possessore anche a scopo di commercio nonché gli allevatori devono iscrivere il proprio animale entro i primi tre mesi di vita o comunque entro trenta giorni dall' immissione nella proprietà o nel possesso e comunicarne il trasferimento a qualunque titolo, la scomparsa o la morte entro quindici giorni dall' evento.

ARTICOLO 3

(Obbligo di tatuaggio) 1. Il cane iscritto all' anagrafe è contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra o su un padiglione auricolare recante la sigla della provincia ed una sigla alfanumerica formata da lettere alfabetiche e numeri oppure mediante eventuali altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della sanità e dalla Regione stessa. Il tatuaggio è eseguito a cura dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, dei veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali o di veterinari all' uopo autorizzati dalle Unità sanitarie locali. Le spese di tatuaggio per gli interventi non eseguiti dalle Unità sanitarie locali sono a carico dei richiedenti l' intervento. 3. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali provvedono a trasmettere ai singoli comuni ricompresi nel territorio di propria competenza nonché ai servizi che gestiscono i canili e l' accalappiamento cani gli elenchi dei dati riguardanti cani iscritti all' anagrafe. Tali elenchi dovranno essere trasmessi anche alle Associazioni di protezione animali che ne facciano richiesta semprechè gestiscano strutture di ricovero convenzionate con i comuni e le comunità montane.

ARTICOLO 4

(Altri obblighi degli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio) 1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno l' obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali non destinato ad altri usi su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, rilasciato e vidimato in ogni sua parte dalla Unità sanitaria locale competente per territorio. 2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetto a periodica verifica da parte dell' Unità sanitaria locale competente per territorio.

ARTICOLO 5

(Abbandono di animali e modalità di ricovero dei cani) 1. E' vietato abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale domestico di cui si abbia la proprietà od il possesso. 2. Nel caso in cui il proprietario o il possessore intenda rinunciare alla proprietà o al possesso del cane, deve darne immediata comunicazione al servizio veterinario della Unità sanitaria locale, territorialmente competente, che dispone il trasferimento dell' animale nelle strutture di ricovero di cui all' articolo 7. 3. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria. 4. Qualora si tratti di cani regolarmente tatuati, essi sono restituiti dalla struttura di ricovero al proprietario o al possessore il quale deve provvedere al ritiro. 5. Sono equiparati all' abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà. I cani sono reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di protezione animale. 6. Le strutture di ricovero di cui all' articolo 7 danno comunicazione dell' avvenuto affidamento all' Unità sanitaria locale di residenza del nuovo proprietario. 7. I cani vaganti catturati che risultano non tatuati nonché i cani ospitati presso le strutture

di ricovero devono essere tatuati. 8. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l' accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico - sanitaria e se del caso dispone l' allontanamento affidandolo alle strutture di ricovero ovvero alle associazioni di protezione animale a spese del proprietario. 9. Le spese per il ricovero dei cani nonché per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o dei possessori. Alla fissazione delle tariffe provvedono i comuni singoli o associati per il ricovero e la Giunta regionale per i trattamenti sanitari.

ARTICOLO 6

(Competenze dei comuni) 1. Ai comuni singoli od associati compete: a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954 n° 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi; b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari od ai possessori o all' affidamento ed eventuali richiedenti; c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l' affidamento. 2. I comuni, singoli o associati, anche sulla base di convenzioni con le Associazioni di protezione animale promuovono campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati. 3. I comuni, singoli o associati e le comunità montane, provvedono al risanamento, dei canili esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti dall' articolo 9.

ARTICOLO 7

(Strutture di ricovero e custodia) 1. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni singoli o associati o dalle comunità montane mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate, sotto il controllo sanitario del servizio veterinario dell' Unità sanitaria locale. Alla gestione delle strutture pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le associazioni di protezione animale. 2. Nelle strutture di ricovero di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento cani di proprietà. 3. I soggetti pubblici e privati convenzionati titolari delle strutture di ricovero e custodia dei cani devono garantire il servizio di pronto soccorso e degenza.

ARTICOLO 8

(Compiti del servizio veterinario delle Unità sanitarie locali sulle strutture di ricovero) 1. Il servizio veterinario dell' Unità sanitaria locale territorialmente competente assicura: a) il trattamento profilattico contro la rabbia, l' echinococcosi e le altre malattie trasmissibili; b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati che risultano non tatuati nonché dei cani ospitati presso le strutture di ricovero; c) gli interventi preventivi e successivi atti al controllo delle nascite dei cani e gatti randagi; d) il controllo igienico - sanitario sulle strutture di ricovero ed i trattamenti sanitari necessari. 2. Ai fini di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 i comuni, singoli od associati, mettono a disposizione del servizio veterinario locali adeguati. 3. Le Unità sanitarie locali devono altresì assicurare sul territorio: a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero previa effettuazione delle profilassi previste dal comma 1 lettera a); b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni di protezione animale; c) il servizio di cattura gatti per l' effettuazione dei programmi di intervento per diminuire il fenomeno del randagismo, previsti dall' articolo 11; d) il ritiro delle spoglie animali per l' avvio alla sardigna. 4. I compiti di cui al comma 3 lettere a), b), c) nonché il ritiro delle spoglie di cani e gatti per l' avvio alla sardigna possono essere affidati in convenzione alle associazioni di protezione animale.

ARTICOLO 9

(Criteri per la risanamento e la costruzione di strutture di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani) 1. La Giunta regionale, detta i criteri cui i comuni singoli o associati e le comunità montane debbono attenersi per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani. 2. Tali criteri riguardano: a) per il risanamento dei canili: 1) i requisiti minimi per attuare il risanamento in riferimento all' area, alla struttura di ricovero e alla suddivisione dei relativi reparti; b) per la costruzione di rifugi per cani: 1) i requisiti dell' area destinata all' ubicazione della struttura di ricovero, pronto soccorso e degenza; 2) la suddivisione ed i requisiti dei reparti all' interno dell' area recintata. 3. La Giunta regionale può concedere deroghe ai criteri di cui al comma 1 sulla base di effettive esigenze documentate dai comuni, singoli o associati, o dalle comunità montane. 4. Le strutture di ricovero devono comunque garantire buone condizioni di vita per i cani, il rispetto delle norme igienico - sanitarie e la

tutela del benessere degli animali.

ARTICOLO 10

(Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani) 1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà o al possesso non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto stabilito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nè essere soppressi, fatto salvo quanto stabilito al comma 2. 2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con dPR n° 320/ 1954 e successive modificazioni, è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità . Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici veterinari. 3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani o gatti al fine di sperimentazione.

ARTICOLO 11

(Controllo delle nascite dei cani e gatti randagi) 1. Al fine di diminuire il fenomeno dei randagismo, i servizio veterinari delle Unità sanitarie locali, sentite le associazioni di protezione animale o su proposte delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi, atti al controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi. 2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono effettuati dai veterinari delle Unità sanitarie locali o dai veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale nonchè da medici veterinari liberi professionisti a tal fine convenzionati con le USL. 3. La Giunta regionale elabora ed approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di convenzione.

ARTICOLO 12

(Programma di prevenzione del randagismo) 1. La Giunta regionale adotta, sentite le associazioni di protezione animale e venatorie che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo con i seguenti contenuti: a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat; b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale della Regione, degli enti locali e delle Unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonchè per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le Unità sanitarie locali e con gli enti locali. 2. I corsi di aggiornamento o formazione di cui al comma 1 possono essere realizzati anche sulla base di convenzioni con enti pubblici, con le associazioni animaliste, protezionistiche e venatorie riconosciute.

ARTICOLO 13

(Protezione dei gatti) 1. E' vietato maltrattare i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio. 2. Nessuno può procedere alla cattura o sopprimere dei gatti salvo che nei casi e nei modi previsti dalla presente legge. I gatti possono essere soppresso soltanto se gravemente malato i incurabili. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici veterinari. 3. per le finalità di cui all' articolo 11, alla cattura dei gatti e al relativo trasporto provvedono direttamente il servizio veterinario dell' Unità sanitaria locale territorialmente competente, oppure le associazioni di protezione animale sulla base di programmi di intervento concordati con il servizio veterinario della Unità sanitaria locale. 4. Al fine di consentire i programmi d' intervento di cui al comma 3 i comuni, a richiesta delle associazioni interessate, mettono a disposizione adeguati locali. 5. I gatti sterilizzati sono reintrodotti nel loro gruppo o territorio previo tatuaggio di un segno di riconoscimento. 6. Gli enti o associazioni e singoli privati da questi segnalati possono d' intesa con le Unità sanitarie locali avere in gestione le colonie dei gatti che vivono in stato di libertà , curandone la salute, le condizioni di vita e l' alimentazione. 7. I gatti non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

ARTICOLO 14

(Aree di protezione per i gatti) 1. Per favorire i controlli sui gatti che vivono in stato di libertà i comuni, avvalendosi della collaborazione delle associazioni di protezione animale, provvedono a individuare le zone dove esiste la più alta concentrazione di gatti vaganti e provvedono, ove possibile, ad allestire in località adatte, come parchi e giardini, aree di protezione. 2. Nel caso di esecuzione di opere pubbliche in zone frequentate da gatti, il comune, sentite le Associazioni di protezione animale, provvede, ove possibile, al trasferimento degli stessi in aree di protezione o in altre aree idonee. 3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere concordate dai comuni con i Consigli circoscrizionali ove esistenti.

ARTICOLO 15

(Contributi regionali) 1. La Regione eroga ai comuni e ad altri enti locali contributi per il risanamento e la costruzione di strutture pubbliche o private di ricovero per cani. 2. I privati possono realizzare strutture di ricovero per cani, avvalendosi dei contributi pubblici che vengono erogati sulla base di convenzioni in atto con il comune territorialmente competente, sulla base di un disciplinare tipo adottato dalla Giunta regionale. 3. A tal fine si provvede con: a) la quota parte del Fondo prevenzione randagismo previsto dall' articolo 8, comma 2 della legge 14 agosto 1991, n° 281 istituito presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente con decreto ministeriale; b) i fondi regionali. 3. La Regione può destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi di cui al comma 1 lettera a) per la realizzazione di interventi di competenza regionale di cui all' articolo 3 della legge n. 281/ 1991.

ARTICOLO 16

(Concessione del contributo) 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione provvede a dettare i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione del contributo. 2. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

ARTICOLO 17

(Tutela del patrimonio zootecnico) 1. La Giunta regionale dispone i criteri e le modalità per l' indennizzo agli imprenditori agricoli delle perdite di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti.

ARTICOLO 18

(Funzioni di vigilanza) 1. Il comune e le Unità sanitarie locali, esercitano le funzioni di vigilanza sull' osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali. 2. Le funzioni di cui al comma 1 che comprendono la vigilanza ecologica sul territorio al fine di salvaguardare la salubrità degli ambienti di vita degli animali sono esercitate altresì a titolo volontario e gratuito dalle guardie zoofile dell' ENPA e delle altre associazioni di protezione animale in base ad apposito regolamento regionale. 3. Le guardie di cui al comma 2 assumono la qualifica di agenti di polizia amministrativa, previo superamento dell' esame finale del corso di formazione di cui all' articolo 12, comma 1, lettera b). 4. Nell' esercizio delle funzioni di cui al presente articolo le guardie zoofile di cui al comma 2 si qualificano esibendo apposito tesserino personale e distintivo fornito dalla Regione.

ARTICOLO 19

(Sanzioni) 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) da lire 150.000 a lire 450.000 per la mancata iscrizione del proprio cane all' anagrafe canina e l' inosservanza degli altri obblighi previsti dall' articolo 2; b) da lire 100.000 a lire 300.000 per chi omette di sottoporre il proprio cane al tatuaggio secondo le modalità previste dall' articolo 3 eccettuato il caso in cui il proprietario abbia richiesto che a ciò provveda il servizio veterinario della Unità sanitaria locale; c) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per le violazioni di cui all' articolo 4; d) da lire 2.000.000 a lire 4.500.000 per le violazioni di cui all' articolo 10, comma 1 e all' articolo 13, commi 2 e 7; 2. Sono proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dalle Unità sanitarie locali territorialmente competenti. Gli stessi sono utilizzati per le finalità di cui alla legge n. 281/ 1991. 3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si applica la legge regionale 14 aprile 1983, n. 11.

ARTICOLO 20

(Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: a) per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera a) mediante i seguenti capitoli iscritti nel bilancio regionale come segue: OMISSIS 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio. 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: a) per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera a) mediante i seguenti capitoli iscritti nel bilancio regionale come segue: - nello stato di previsione dell' entrata, capitolo 1799 " Quota del fondo per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"; OMISSIS 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio. 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: a) per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera a) mediante i seguenti capitoli iscritti nel bilancio regionale come segue: OMISSIS - nello stato di previsione della spesa, capitolo 4820 " Ripartizione del fondo per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"; OMISSIS 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio. 1.

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: OMISSIS b) per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera b) mediante: OMISSIS 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio. 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: OMISSIS b) per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera b) mediante: - utilizzazione di quota pari a lire 500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993; OMISSIS 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio. 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: OMISSIS b) per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera b) mediante: OMISSIS - istituzione, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994, del capitolo 4825 " Contributi a favore dei comuni ed altri enti locali per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per cani" con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio.

ARTICOLO 21

(Norme transitorie) 1. In prima applicazione della presente legge resta salvo lo schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4273 del 31 agosto 1989 attuativo dell' articolo 4, comma 3 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le guardie zoofile di cui all' articolo 18 già in possesso del riconoscimento prefettizio di " Guardia giurata particolare" all' entrata in vigore della presente legge, assumono, a richiesta e previo parere dell' Associazione di protezione animale di appartenenza, la qualifica di agenti di polizia amministrativa. 3. Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui all' articolo 15 e i criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per cani di cui all' articolo 9. 4. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento di cui all' articolo 18 comma 2.

ARTICOLO 22

(Abrogazione di norme) 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 18 aprile 1985, n. 22;

OMISSIS b) 9 dicembre 1986, n. 33;

OMISSIS c) 18 novembre 1987 n. 35;

OMISSIS d) 27 aprile 1990 n. 24. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 24 marzo 1994